

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-758 del 23/03/2016
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - L.R. n. 13/2015 - DGR N. 2170/2015 - DITTA AMBIENTE MARE SPA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ MARINA DI RAVENNA, VIA DEL MARCHESATO N. 35 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO (D9/D8) DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI E FANGOSI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOTTI DA TERZI (PUNTI 5.1.a - 5.1.b - 5.3.a1 - 5.3.a.2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) COMPRESSE OPERAZIONI DI RECUPERO/RICICLAGGIO (R9) DI OLI (PUNTO 5.1.j DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-771 del 23/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventitre MARZO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - L.R. n. 13/2015 - DGR N. 2170/2015 - DITTA **AMBIENTE MARE SPA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ MARINA DI RAVENNA, VIA DEL MARCHESATO N. 35 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI **TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO (D9/D8) DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI E FANGOSI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOTTI DA TERZI** (PUNTI 5.1.a - 5.1.b - 5.3.a1 - 5.3.a.2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) COMPRESSE OPERAZIONI DI **RECUPERO/RICICLAGGIO (R9) DI OLI** (PUNTO 5.1.j DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'attività IPPC di trattamento chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti speciali anche pericolosi prodotti da terzi di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la Ditta **Ambiente Mare SpA** con sede legale e installazione in Comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, Via del Marchesato n. 35 (C.F./P.IVA 00538590399) risulta in possesso, nella persona del suo legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009;

### RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

### VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;

VISTE altresì le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la comunicazione di modifica presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 08/03/2013 e assunta al PG della Provincia di Ravenna con n. 24109/2013, con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 120 del 30/03/2009 per procedere in fase autorizzativa ad una revisione esclusivamente formale delle operazioni di trattamento di rifiuti svolte nell'installazione, senza alcuna variazione in termini sia qualitativi che quantitativi dei rifiuti trattabili rispetto a quanto già autorizzato con l'AIA in essere;

VISTA la documentazione integrativa alla suddetta comunicazione ex art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, presentata dal gestore in data 07/05/2013 e assunta al PG della Provincia di Ravenna con n. 41256/2013), a riscontro della richiesta inoltrata dalla Provincia di Ravenna con nota PG 32765 del 04/04/2013;

PRESO ATTO che con la modifica comunicata, in particolare, il gestore prospetta l'introduzione quale riferimento formale, nella linea di trattamento oli dell'impianto (con capacità massima giornaliera pari a 288 t/giorno, per una potenzialità annua pari a 40.000 t/anno) di operazioni di recupero/riciclaggio (R9) di rifiuti oleosi pericolosi per l'ottenimento di "Fuel Oil Residual" da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, alla produzione di combustibili e derivati del petrolio, fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti anche pericolosi complessivamente già ammesso al trattamento nell'impianto (100.000 tonnellate/anno) e senza comportare alcuna variazione gestionale e/o impiantistica rispetto all'AIA in essere;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti già autorizzate con l'AIA n. 120 del 30/03/2009, è prevista la commercializzazione degli oli recuperati nell'apposita sezione di trattamento dei rifiuti oleosi presente nell'impianto, per cui sussiste la necessità di esplicitare e regolamentare le operazioni di recupero/riciclo dei rifiuti oleosi pericolosi svolte nell'installazione oggetto della presente AIA;

CONSIDERATO altresì che con nota PG.2012.91348 del 11/04/2012 la Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, a riscontro della richiesta di chiarimenti avanzata dalla Provincia di Ravenna con nota PG n. 31519/2012 del 03/04/2012, concordava sul fatto che la diversa denominazione delle stesse operazioni di gestione dei rifiuti effettuate nell'ambito di un impianto, senza che ciò comporti alcuna modifica delle modalità operative e gestionali adottate e dei quantitativi di rifiuti trattati ovvero senza comportare un ampliamento della sede di trattamento dei rifiuti, non debba essere sottoposto a procedura di VIA/screening;

VISTA l'ulteriore comunicazione presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 28/05/2014 e assunta al PG della Provincia di Ravenna con n. 48920/2014, relativa a interventi di modifica dell'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 120 del 30/03/2009 riguardanti, in particolare:

- la realizzazione di nuova vasca di equalizzazione in c.a. parzialmente interrata, coperta e dotata di filtro a carboni attivi per l'abbattimento degli sfati, costituita da due corpi tecnici con capacità complessivamente pari a circa 540 m<sup>3</sup>, a servizio della sezione impiantistica di trattamento acque, in sostituzione dell'esistente serbatoio metallico TK-1 di volume pari a 300 m<sup>3</sup>. In ragione della maggior capacità della nuova vasca di equalizzazione, rispetto all'esistente serbatoio TK-1 che sarà demolito, è altresì prevista la dismissione dell'esistente vasca TK-1bis di volume pari a 260 m<sup>3</sup>, ad oggi anch'essa dedicata all'equalizzazione dei reflui in ingresso nella medesima sezione impiantistica, che verrà svuotata e mantenuta a disposizione in attesa di possibili futuri utilizzi, previa verifica di adeguatezza delle caratteristiche costruttive;
- l'inserimento di due ulteriori tipologie di rifiuti speciali liquidi pericolosi (CER 11 01 11\* e 11 01 13\*) da destinare allo smaltimento (D9/D8) nell'impianto;
- la sostituzione del bruciatore attualmente installato nella caldaia alimentata a metano/olio combustibile presente in centrale termica, con un nuovo bruciatore avente le stesse caratteristiche tecniche ma alimentabile solo a metano e conseguente dismissione del sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera afferenti al camino E1 in condizioni di alimentazione a olio combustibile (scrubber a soda);

PRESO ATTO che, in considerazione del positivo avvio della sezione impiantistica di separazione fisica della frazione idrocarburica dalle acque di lavaggio delle navi cisterna, realizzata nel 2009, e di possibili ulteriori sviluppi di mercato, il gestore intende intraprendere un percorso finalizzato al riassetto e adeguamento dell'intera struttura impiantistica, da completare nell'arco di circa 10 anni. Nell'ambito di tale percorso, che è teso principalmente all'ottimizzazione dei processi di trattamento e al maggior sfruttamento della linea depurativa (utilizzata ad oggi solamente per circa il 50% della capacità autorizzata), la nuova vasca di equalizzazione TK-1 è individuata dal gestore come intervento prioritario da cui si attendono peraltro impatti positivi in termini di emissioni odorigene derivanti dall'installazione;

VISTA la documentazione integrativa alla suddetta comunicazione ex art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, presentata dal gestore in data 16/10/2014 e assunta al PG della Provincia di Ravenna con PG n. 82852/2014, a riscontro della richiesta formulata dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna - Unità IPPC-VIA (PG Provincia di Ravenna n. 67242 del 05/08/2014) e inoltrata dalla Provincia di Ravenna con nota PG 73918 del 11/09/2014;

ACQUISITO in data 28/10/2014 il parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna - Unità IPPC-VIA in merito all'integrazione dell'elenco delle tipologie di rifiuti ammesse al trattamento chimico-fisico e biologico (D9/D8) nell'impianto (PG Provincia di Ravenna n. 85301/2014), a riscontro della richiesta inoltrata dalla Provincia di Ravenna con nota PG n. 61195 del 10/07/2014;

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa alla suddetta comunicazione ex art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, presentata a titolo volontario dal gestore a questa SAC di ARPAE in data 27/01/2016 (PGRA/2016/922 del 29/01/2016) riguardante la planimetria con individuate le aree dedicate al deposito/stoccaggio di sostanze e rifiuti nell'impianto, aggiornata alla luce delle modifiche comunicate tra cui, in particolare, il cambio di destinazione d'uso degli esistenti serbatoi denominati TK- 301 (da 300 m<sup>3</sup>) e TK-506 (da 110 m<sup>3</sup>) che vengono dedicati, rispettivamente, allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e al deposito temporaneo di rifiuti oleosi/acquosi prodotti dalla separazione olio/acqua nell'impianto;

CONSIDERATO che con la sostituzione dei corpi tecnici di equalizzazione della sezione impiantistica di trattamento acque, nulla muta nelle modalità gestionali del processo depurativo e nella capacità massima di trattamento rispetto a quanto autorizzato con l'AIA n. 120 del 30/03/2009;

CONSIDERATO altresì che in relazione alle previsioni e vincoli nella pianificazione settoriale in materia di qualità dell'aria, con DGR n. 1180 del 21/07/2014 è stato adottato il *Piano Aria Integrato Regionale* (PAIR2020), che contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite e nei valori obiettivo fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs n. 155/2010, per cui trovano applicazione le norme di salvaguardia come declinate dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 32 delle NTA del PAIR2020 stesso. Nelle more della sua approvazione continua ad applicarsi, per le parti non in contrasto, il *Piano di tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria* (PRQA) della Provincia di Ravenna approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 78 del 27/07/2006;

RILEVATO che la conversione all'utilizzo di combustibili gassosi degli impianti termici esistenti attualmente funzionanti a olio combustibile e l'estensione dell'utilizzo di metano come combustibile a minor impatto ambientale risulta in linea con le misure indicate dal PRQA per il settore industriale/portuale (art. 16 delle NTA) che prevedono, tra l'altro, l'obbligo di bruciatori a bassa emissione di NOx per gli impianti che ricadono nella normativa IPPC;

VISTI in particolare l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;

VISTA altresì la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "*Quinta Circolare IPPC*") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, in seguito all'analisi della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le modifiche impiantistiche e gestionali comunicate dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto (note PG Provincia di Ravenna n. 32765/2013 e n. 73918/2014);

VISTI:

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata è determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

DATO ATTO che, in relazione alle suddette comunicazioni di modifica non sostanziale avanzate ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore della Provincia di Ravenna delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 120 del 30/03/2009, in conformità al DM 24 aprile 2008 e alla DGR n. 1913/2008 e smi;

CONSIDERATO che, in adempimento all'AIA n. 120 del 30/03/2009, sui camini di pertinenza del laboratorio a cui afferiscono le cappe per analisi COD (denominati E5/a, E5/b) risultano installati a far tempo dal 22/05/2009 idonei sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera di sostanze R45 (bicromato di potassio) costituiti da filtri a carboni attivi (PG Provincia di Ravenna n. 52819/2009 del 27/05/2009);

VISTO il rapporto relativo all'attività ispettiva IPPC svolta in data 09/08/2013 e in data 25/09/2013 dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna - Unità IPPC-VIA presso l'installazione in oggetto (PG Provincia di Ravenna n. 74426 del 30/06/2013) da cui non sono emerse non conformità rispetto all'AIA e alla normativa vigente in campo ambientale. Rispetto ad eventuali indicazioni su soluzioni da adottare, durante l'ispezione non si sono rilevati elementi da segnalare all'Autorità Competente;

PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi (PG Provincia di Ravenna n. 65548 del 29/07/2015);

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia è stata accertata, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, l'avvenuta iscrizione in data 03/12/2015 di Ambiente Mare S.p.A. nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 per le parti interessate, procedendo in fase autorizzativa anche ad una revisione esclusivamente formale dell'operazione di recupero degli oli svolta nell'installazione, senza alcuna variazione delle modalità operative e dei quantitativi massimi di rifiuti trattabili rispetto a quanto già autorizzato con l'AIA in essere, ritenendo che l'identificazione con un'operazione specifica diversa ovvero ulteriore da quella in precedenza autorizzata (e precisamente R9) non comporti l'assoggettamento a procedura di VIA/screening. Con l'occasione, si provvede all'aggiornamento dell'AIA anche in relazione alle ulteriori emissioni in atmosfera diffuse provenienti dall'installazione ricadenti nel campo di applicazione di cui alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi (PG Provincia di Ravenna n. 64686/2012 del 30/07/2012);

CONSIDERATO che, alla luce delle modifiche normative introdotte dal *Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46*, l'istituto del rinnovo periodico (precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies del D.Lgs n. 152/2006) non è più formalmente contemplato dall'ordinamento normativo in materia di AIA, per cui sono prorogate le scadenze di legge delle AIA in vigore alla data dell'11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs n. 46/2014) e, di fatto, la loro durata è raddoppiata;

DATO ATTO che la Provincia di Ravenna con nota PG n. 78462 del 01/10/2014 confermava l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata dell'AIA vigente, restando da rendere evidente l'estensione della validità dell'AIA nel proprio provvedimento n. 120 del 30/03/2009;

VALUTATA pertanto l'occasione di procedere all'aggiornamento anche della scadenza indicata nel provvedimento di AIA, la cui validità risulta estesa a 12 anni a partire dalla data del suo rilascio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies, commi 3 e 9 del D.Lgs n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs n. 46/2014;

VISTO il nuovo elenco europeo dei rifiuti stabilito con *Decisione del 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE* che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

VISTA la nota circolare Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare diramava primi indirizzi, anche in merito all'applicazione dell'istituto del rinnovo periodo delle AIA, per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di IPPC recata dal Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;

DATO ATTO che, quale condizione di efficacia dell'AIA vigente, il gestore provvedeva all'estensione della durata della garanzia finanziaria prestata a favore della Provincia di Ravenna ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti in relazione alla proroga ex lege della validità dell'AIA (PG Provincia di Ravenna n. 100261 del 24/12/2014);

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti oggetto dell'AIA n. 120 del 30/03/2009 è determinata secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003 e il gestore ha provveduto in proposito. Tale garanzia finanziaria in essere, che non subisce variazioni in termini di ammontare a seguito della revisione esclusivamente formale dell'operazione di recupero (R9) di rifiuti pericolosi oleosi svolta nell'installazione, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA, con riferimento al presente atto, anche in termini di beneficiario;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

1. Di considerare le modifiche comunicate dal gestore, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 rilasciata, nella persona del suo legale rappresentante, alla Ditta **Ambiente Mare S.p.A.** (C.F./P.IVA 00538590399) con sede legale e installazione in Comune di

Ravenna, località Marina di Ravenna, Via Del Marchesato, n. 35, per l'esercizio di **attività IPPC di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, con recupero/riciclaggio di oli** (punti 5.1.a - 5.1.b - 5.3.a.1 - 5.3.a.2 - 5.1.j dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione informativa dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo A1) dell'Allegato A** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 con il seguente:

### **A1) Informazioni sull'installazione**

#### **Sito**

Ravenna, Via Del Marchesato, n. 35 - località Marina di Ravenna

#### **Installazione**

Impianto di **trattamento chimico-fisico e biologico (D9/D8)** con capacità massima giornaliera complessivamente pari a **360 tonnellate/giorno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** prodotti da terzi, nel suo complesso suddiviso in diverse sezioni di processo fra loro integrate e complementari, a cui si affiancano sezioni ausiliarie e di stoccaggio, così composto:

- a) *sezione di trattamento oli;*
- b) *sezione di trattamento emulsioni oleose;*
- c) *sezione di trattamento fanghi;*
- d) *sezione di trattamento acque* (costituita da equalizzazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, trattamenti finali, accumulo e rilancio);
- e) *sezione di separazione fisica frazione idrocarburica da acque di lavaggio navi cisterna.*

Le sezioni impiantistiche di cui ai precedenti punti a), b), c), d) condividono la *sezione di ricezione e stoccaggio dei rifiuti in ingresso* composta da 2 cestelli di scarico autobotti connessi ad un parco serbatoi attualmente costituito da 12 serbatoi in acciaio e vetroresina per una capacità istantanea di stoccaggio complessivamente pari a circa 2.680 m<sup>3</sup>, a cui si aggiunge nell'assetto impiantistico modificato un ulteriore serbatoio di capacità pari a 54 m<sup>3</sup>.

La sezione impiantistica di cui al precedente punto e) è invece dotata di una sezione di ricezione dedicata, con capacità istantanea di stoccaggio pari a circa 450 m<sup>3</sup>.

Lo stoccaggio non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento nell'impianto.

Nella sezione di trattamento oli dell'impianto sono altresì svolte (con capacità massima giornaliera pari a **288 tonnellate/giorno**) operazioni di **recupero/riciclaggio (R9) di rifiuti oleosi pericolosi** per l'ottenimento di "*Fuel Oil Residual*" da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, alla produzione di combustibili e derivati del petrolio.

La quantità massima annua di rifiuti anche pericolosi ammessi al trattamento (D9/D8, R9) è complessivamente pari a **100.000 tonnellate/anno**, di cui al massimo **40.000 tonnellate/anno** destinate al recupero/riciclaggio di oli (R9).

#### **Gestore**

Ambiente Mare SpA, avente sede legale in Comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, Via del Marchesato n. 35 (C.F./P.IVA 00538590399), nella persona del suo legale rappresentante

#### **Attività IPPC**

Le attività di gestione dei rifiuti anche pericolosi svolte nell'installazione oggetto della presente AIA sono riconducibili alle seguenti categorie di attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi:

- **5.1.** *Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:*
  - a)** *trattamento biologico*
  - b)** *trattamento fisico-chimico*
  - j)** *rigenerazione o altri impieghi degli oli*

- **5.3.a)** *Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività [...]:*
  - 1) *trattamento biologico*
  - 2) *trattamento fisico-chimico*

2.b) La sezione finanziaria dell'AIA di cui all'**Allegato B** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 è così aggiornata:

**B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA**

<b>GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO</b>	<b>ALTA</b> (€ 1.000,00)	<b>MEDIA</b> (€ 500,00)	<b>BASSA</b> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA =  
**€ 250,00**

In relazione alle comunicazioni di modifica presentate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 08/03/2013 (PG Provincia di Ravenna n. 24109/2013) e in data 28/05/2014 (PG Provincia di Ravenna n. 48920/2014), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 120 del 30/03/2009 con versamenti effettuati a favore della Provincia di Ravenna, rispettivamente:

- in data 06/03/2013 per un importo pari a € 250,00;
- in data 14/05/2014 (€ 100,00) e in data 26/05/2014 (€ 150,00) per un importo complessivamente pari a 250,00.

2.c) La descrizione dell'assetto impiantistico di cui all'**Allegato C** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 è così aggiornata:

L'impianto è costituito, nel suo complesso, da diverse sezioni fra loro integrate e complementari:

- sezione di trattamento oli (con potenzialità pari a 12 m<sup>3</sup>/h) mediante decantazione e centrifugazione (3 centrifughe, di cui due verticali e una orizzontale), previo riscaldamento con vapore in 3 serbatoi (TK-102/103/110).

I reflui derivanti dall'operazione di separazione vengono successivamente inviati ad opportuno trattamento nelle sezioni dedicate dell'impianto, mentre gli oli recuperati destinati alla commercializzazione quali materie prime per la produzione di combustibili e derivati del petrolio vengono stoccati in 6 serbatoi (TK-104/105/106/107/108/109) aventi capacità complessiva pari a circa 328 m<sup>3</sup>.

Al fine di mitigare le potenziali emissioni diffuse, il locale in cui si attua il trattamento di oli è asservito da idoneo sistema di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera (filtro metallico con separatore di condense).

- sezione di trattamento emulsioni oleose (sia conferite da terzi, sia derivanti dai trattamenti svolti in impianto per cui sono disponibili i serbatoi di accumulo TK-603/604) mediante rottura, agevolata da riscaldamento con vapore ed eventuale addizione di disemulsionante, in una vasca chiusa di reazione avente capacità pari a 5 m<sup>3</sup> (TK-504) e completata in un disoleatore da 40 m<sup>3</sup> (TK-500) dotato di filtro a carbone attivo quale sistema di contenimento degli sfiati.

I rifiuti oleosi e acquosi prodotti dalla separazione olio/acqua sono sottoposti a deposito temporaneo in attesa di essere avviati a smaltimento/recupero esterno in 2 serbatoi (TK-506/203) aventi capacità complessiva pari a 140 m<sup>3</sup>, mentre la frazione acquosa è rilanciata ad opportuna depurazione nella sezione di trattamento delle acque presente in impianto attraverso una vasca da 1 m<sup>3</sup> (TK-505).

- sezione di trattamento fanghi (con potenzialità pari a 5 m<sup>3</sup>/h) mediante disidratazione con decanter, coadiuvata con aggiunta di polielettrolita anionico, e successiva inertizzazione per additivazione con ossido di calcio.

Previo accumulo in una vasca chiusa (TK-9) completa di filtro a carbone attivo quale sistema di contenimento degli sfiati, in tale sezione impiantistica sono trattati fanghi sia conferiti da terzi, sia prodotti in proprio e derivanti in particolare dai trattamenti delle emulsioni oleose e delle acque svolti nello stesso impianto.

I reflui risultanti dalla disidratazione dei fanghi vengono inviati ad opportuna depurazione nella sezione di trattamento delle acque presente in impianto.

Al fine di mitigare le potenziali emissioni diffuse, il locale in cui si attua il trattamento dei fanghi è asservito da idoneo sistema di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera (scrubber).

I fanghi così trattati, in attesa di essere conferiti a terzi per opportuno smaltimento, sono sottoposti al deposito temporaneo in 3 cassoni scarrabili posizionati in una preposta piazzola coperta, servita anch'essa dal medesimo sistema di aspirazione forzata e relativo abbattimento delle emissioni in atmosfera.

- sezione di trattamento acque per il trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi anche pericolosi conferiti da terzi e la depurazione delle acque reflue derivanti dall'installazione stessa.

Al fine di omogeneizzare i vari flussi, le acque reflue e i rifiuti liquidi da trattare vengono fatti confluire in appositi corpi tecnici di equalizzazione costituiti, allo stato attuale, da una vasca del volume di 260 m<sup>3</sup> (TK-1 bis) e un serbatoio del volume di 300 m<sup>3</sup> (TK-1). In sostituzione di tali componenti impiantistiche in parte deteriorate o comunque ritenute non più adeguate (serbatoio TK-1 e vasca TK-1 bis), nell'assetto impiantistico modificato è prevista l'installazione di nuova vasca di equalizzazione in c.a. parzialmente interrata, coperta e dotata di filtro a carboni attivi per l'abbattimento degli sfiati, costituita da due corpi tecnici con capacità complessivamente pari a circa 540 m<sup>3</sup> (TK-1).

Per ottenere l'abbattimento dei metalli, i reflui da trattare vengono additivati con reattivi all'interno di 3 vasche di reazione/flocculazione aventi capacità complessiva di trattamento pari a 15 m<sup>3</sup>. Al fine di evitare sprechi di risorse idriche, per la preparazione delle soluzioni dei reattivi utilizzati in tale trattamento viene recuperata una parte delle acque trattate nell'impianto stesso.

Le acque così additivate vengono successivamente convogliate a due sedimentatori primari da 45 m<sup>3</sup> ciascuno. In questa fase il fango decanta e si raccoglie sul fondo da dove viene raccolto, attraverso l'azione raschiante del carroponete di cui è provvisto ciascun sedimentatore, per essere destinato a smaltimento esterno previo trattamento interno nella sezione impiantistica dedicata. Le acque surnatanti invece sfiorano e, previo accumulo in una vasca (TK-10) avente capacità pari a circa 100 m<sup>3</sup>, sono sottoposte a trattamento biologico a fanghi attivi in due vasche, una di predenitrificazione (TK-14bis) con capacità di 140 m<sup>3</sup> e l'altra di ossidazione primaria (TK-20) di capacità pari a 1.500 m<sup>3</sup> completa di eiettori per l'insufflazione di ossigeno liquido.

Le acque così ossidate vengono convogliate ad un sedimentatore secondario (SED-4) avente capacità di 120 m<sup>3</sup>, da cui le acque surnatanti sfiorano e raggiungono un accumulo costituito da una vasca (TK-11) avente capacità pari a 30 m<sup>3</sup>.

I fanghi prodotti dal processo depurativo, estratti dal fondo del sedimentatore, vengono in parte riciclati alla fase biologica; analogamente ai fanghi derivanti dal trattamento biologico, i fanghi biologici di supero sono destinati a smaltimento esterno previo trattamento interno nella sezione impiantistica dedicata.

Dalla vasca di accumulo (TK-11), le acque trattate vengono rilanciate a trattamento finale mediante:

- filtrazione su sabbia, in 2 filtri da 9 m<sup>3</sup> cadauno;
- ossidazione forzata con aggiunta di sodio ipoclorito per l'abbattimento dello ione ammonio, in una vasca di reazione da 100 m<sup>3</sup>;
- filtrazione su carboni attivi, in 4 filtri da 10 m<sup>3</sup> cadauno, per l'abbattimento del COD residuo.

I reflui depurati vengono quindi accumulati in una vasca da 180 m<sup>3</sup> (TK-12) e in un serbatoio avente una capacità di 234 m<sup>3</sup> (TK-303) e, previo controllo analitico, vengono scaricati in modalità discontinua nel Canale Candiano.

- sezione di separazione fisica frazione idrocarburica da acque di lavaggio navi cisterna in arrivo via mare tramite bettoline e ricevute presso la banchina in concessione d'uso alla SECOMAR che si affaccia sulla Piallassa del Piombone.

Attraverso due condotte dedicate, le acque di lavaggio in ingresso dalla banchina vengono trasferite in 2 serbatoi (TK-801/802) con capacità effettiva di circa 225 m<sup>3</sup> ciascuno, dotati di bacini di contenimento in cemento armato, in cui avviene la separazione netta per gravità degli idrocarburi dall'acqua.

Terminata la fase di separazione ed effettuate le opportune verifiche, si procede al trasferimento tramite condotta della frazione acquosa ed emulsionata in testa alle sezioni di trattamento dedicate, per la successiva depurazione.

La restante frazione di idrocarburi viene invece trasferita tramite condotta al deposito temporaneo in 2 serbatoi (TK-803/804), di capacità effettiva pari a circa 42 m<sup>3</sup> ciascuno, in attesa del carico tramite braccio su autobotti per essere avviati come rifiuti a smaltimento/recupero esterno. La bandiera di carico è dotata di terminale con cono di tenuta in gomma per il recupero dei vapori e relativo sistema di abbattimento degli sfiati (filtro a carboni attivi).

Tali serbatoi sono altresì dotati di un bacino di contenimento in cemento armato, con sistema di raccolta e collettamento di eventuali fuoriuscite accidentali di idrocarburi al trattamento interno di depurazione.

- 2.d) Le valutazioni del Piano di Adeguamento dell'impianto riportate nell'AIA sono aggiornate e integrate, anche sulla base delle proposte avanzate dal gestore in termini di miglioramento ambientale, sostituendo il **paragrafo D1) dell'Allegato D** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 con il seguente:

#### **D1) PIANO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA**

Dalla valutazione integrata ambientale e con particolare riferimento al posizionamento dell'impianto rispetto alle BAT risulta verificata l'adeguatezza ai requisiti della normativa IPPC, anche a seguito di quanto già attuato dal gestore in adempimento ai precedenti provvedimenti di AIA, fatto salvo che come disposto all'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del *Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)*, adottato con DGR 1180 del 21/07/2014, entro 6 mesi dalla sua approvazione, dovrà essere previsto l'eventuale adeguamento alle disposizioni in esso contenute, con particolare attenzione alle misure in materia di attività produttive di cui all'art. 19 delle stesse NTA.

Anche sulla base delle proposte avanzate dal gestore, si individuano alcuni interventi di **adeguamento di tipo gestionale** e di **miglioramento ambientale** da attuare come di seguito indicato:

- Sostituzione dei corpi tecnici di equalizzazione a servizio della sezione impiantistica di trattamento acque, in parte deteriorati o comunque ritenuti non più adeguati (serbatoio TK-1 e vasca TK1-bis) mediante l'installazione **entro il 31/05/2016** della **nuova vasca di equalizzazione TK-1** (di capacità complessivamente pari a circa 540 m<sup>3</sup>) dotata di idonei presidi ambientali, quali filtro a carboni attivi per l'abbattimento degli sfiati e pacchetto impermeabilizzante comprensivo di membrana a base di bentonite sodica naturale + HDPE per la protezione di suolo e sottosuolo). Con la realizzazione della nuova vasca di equalizzazione TK-1, il gestore procederà alla demolizione dell'esistente serbatoio TK-1 (di volume pari a 300 m<sup>3</sup>) e alla dismissione dell'esistente vasca TK-1bis (di volume pari a 260 m<sup>3</sup>) che verrà svuotata e mantenuta a disposizione in attesa di possibili futuri utilizzi. Previa verifica di adeguatezza delle caratteristiche costruttive, l'eventuale riutilizzo della vasca TK-1bis dovrà essere comunicato e valutato ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- Utilizzo esclusivo nella centrale termica di metano come combustibile a minor impatto ambientale, in luogo dell'olio combustibile, per cui il gestore provvederà **entro il 31/05/2016** alla **sostituzione del bruciatore dell'esistente caldaia afferente al punto di emissione E1**, con un nuovo bruciatore avente stessa potenzialità termica nominale (pari a 1,85 Mwt) ma alimentabile solo a metano e del tipo a bassa emissione di NOx. Conseguentemente il gestore provvederà alla dismissione del sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera afferenti al camino E1 in condizioni di alimentazione a olio combustibile (scrubber a soda) e alla rimozione del serbatoio da 6 m<sup>3</sup> dedicato allo stoccaggio dell'olio combustibile.

- **Entro 2 mesi dal rilascio della presente AIA**, il *Manuale di Gestione* dell'impianto attualmente in uso deve essere aggiornato con riferimento a quanto stabilito nella presente AIA e presentato al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA per la convalida. Copia del *Manuale di Gestione* aggiornato e validato è trasmessa a ARPAE - SAC di Ravenna.

Al fine di perseguire un continuo miglioramento delle performance ambientali dell'impianto, il gestore è altresì tenuto a mantenere attivo e aggiornato il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001.

- 2.e) Le condizioni relative alla gestione dell'impianto stabilite nell'AIA sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.1) dell'Allegato D** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 con il seguente:

**D2.1) Condizioni relative alla gestione dell'impianto**

L'impianto deve essere esercito nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo C3 dell'Allegato C all'AIA in relazione alle BAT applicabili e secondo tutte le procedure di carattere gestionale inserite nel Sistema di Gestione integrato per la Qualità e l'Ambiente conforme alle norme ISO 9001 e ISO 14001 che il gestore già adotta (opportunamente modificate, ove necessario, secondo quanto stabilito nell'AIA).

In particolare, l'impianto deve essere gestito secondo le modalità e procedure indicate nel Manuale, predisposto dal gestore nell'ambito del suddetto Sistema di Gestione, che viene integralmente assunto come riferimento vincolante e per cui è fatto salvo quanto stabilito al paragrafo D1) dell'Allegato D all'AIA.

Con riferimento al *Manuale di Gestione*, tutte le emergenze devono essere gestite secondo le procedure individuate, compresa la preparazione del personale. In particolare, per l'impianto deve essere definito e adottato un Piano di Emergenza Interno in cui sono individuati e analizzati i principali eventi accidentali da gestire (es. sversamenti, allagamenti, incendi, anomalie, ecc.) e sono indicate le relative modalità di intervento, comprese le misure di prevenzione.

- 2.f) Le condizioni generali per l'esercizio dell'impianto di cui al paragrafo D2) dell'Allegato D all'AIA come aggiornato con il presente provvedimento, comprendono e superano quanto stabilito sulla preparazione all'emergenza al paragrafo E7) dell'Allegato E al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 che è pertanto da intendersi stralciato dall'AIA.

- 2.g) Le comunicazioni e i requisiti di notifica generali richiesti dall'AIA sono aggiornati sostituendo il **paragrafo D2.2) dell'Allegato D** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 con il seguente:

**D2.2) Comunicazioni e requisiti di notifica generali**

Il *Manuale del Sistema di Gestione Ambientale dell'impianto*, da tenere a disposizione degli organi di controllo quale parte integrante e sostanziale della presente AIA, deve essere aggiornato in caso di modifiche significative alle modalità di gestione indicate.

Fatto salvo quanto specificatamente indicato al paragrafo D1) dell'Allegato D all'AIA, ogni aggiornamento del Manuale in uso deve essere comunicato e valutato ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ai fini della convalida da parte di ARPAE-ST di Ravenna. Copia del Manuale in uso, validato da ARPAE-ST di Ravenna, è trasmessa a ARPAE-SAC di Ravenna.

Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ad ARPAE il completamento degli interventi e/o azioni di adeguamento/miglioramento indicati nel paragrafo D1) dell'Allegato D all'AIA.

Come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, deve essere redatta **annualmente** dal gestore una relazione descrittiva delle attività di monitoraggio richieste dall'AIA (REPORT ANNUALE), contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nell'AIA stessa.

Tale Report Annuale dovrà essere trasmesso **entro il 30 aprile dell'anno successivo**, ad ARPAE SAC e ST di Ravenna e al Comune di riferimento.

Una volta disponibili saranno forniti al gestore i modelli standard per il reporting dei dati. Fino a quel tempo i dati del monitoraggio vengono forniti sulla base di formati standard eventualmente già in uso ovvero su modelli predisposti dal gestore stesso.

Si rammenta che tale Report Annuale è specifico delle attività di monitoraggio e pertanto non dovrà essere utilizzato per comunicazioni ulteriori non espressamente richieste.

In attuazione dei contenuti della Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, si rammenta che lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali degli impianti IPPC è il portale IPPC-AIA; il caricamento sul portale dei files elaborati dal gestore deve avvenire con le modalità riportate nell'Allegato 1 di detta determinazione.

In relazione alle previste modifiche impiantistiche, il gestore è tenuto al reporting dei seguenti dati relativi agli autocontrolli delle emissioni richiesti ai fini conoscitivi ovvero per verificarne la conformità alle condizioni stabilite dalla presente AIA; in particolare:

- Nel più breve tempo possibile dalla disponibilità dei dati, devono essere comunicati tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, gli esiti degli autocontrolli relativi alle emissioni in atmosfera afferenti al camino E1 effettuati all'atto della messa a regime (richiesti al paragrafo E1 dell'Allegato E all'AIA).

Qualora nel corso delle verifiche e autocontrolli svolti dal gestore secondo il Piano di Monitoraggio dell'impianto sia rilevato il superamento di un limite stabilito dalla presente AIA deve essere data comunicazione, nel più breve tempo possibile dalla disponibilità del dato, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna. Contestualmente alla comunicazione (o nel minimo tempo tecnico) dovranno altresì essere documentate con breve relazione scritta da inviare ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna le cause di tale superamento e le azioni correttive poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione.

Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente ARPAE - SAC e ST di Ravenna, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui si verificano delle particolari circostanze quali emissioni non controllate da punti non regolati dall'AIA, malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio, incidenti ambientali e igienico-sanitari, oltre a mettere in atto le procedure previste nel Piano di Emergenza Interno che il gestore è tenuto ad adottare, occorrerà avvertire tempestivamente ARPAE - SAC e ST di Ravenna, AUSL e il Comune di riferimento con contatto telefonico diretto, anche rivolgendosi ai servizi di pubblica emergenza (al di fuori degli orari di ufficio), e comunque nel più breve tempo possibile a mezzo fax.

- 2.h) Le comunicazioni e i requisiti di notifica generali richiesti al paragrafo D2.2) dell'Allegato D all'AIA come aggiornata con il presente atto superano le indicazioni inerenti il "*Sistema di Gestione Ambientale in normali condizioni di esercizio e in condizioni eccezionali prevedibili*" di cui all'Allegato F al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009.
- 2.i) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni in atmosfera sono aggiornate sostituendo il **paragrafo E1) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 con il seguente:

## **E1) Emissioni in atmosfera**

### **Aspetti generali**

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione IPPC oggetto della presente AIA sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- Migliori Tecniche Disponibili (BAT) individuate sulla base dei criteri citati nel paragrafo C3) dell'AIA;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia Romagna (CRIAER);
- Piano di tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) della Provincia di Ravenna approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 78 del 27/07/2006;
- specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Per le emissioni in atmosfera convogliate, sono fissati limiti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. I valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, salvo quanto diversamente di seguito indicato, è quello derivante dal processo.

Per le emissioni in atmosfera diffuse provenienti da serbatoi/sili/vasche di seguito elencati si prende atto delle misure di contenimento adottate, senza indicare limiti specifici:

- **ED1:** sfiati da serbatoi TK-101/302/502/503/301/501/507/508/600/601/602/606 di stoccaggio rifiuti in ingresso (filtri a carboni attivi su TK-101/301/302/501) (\*)
- **ED2:** sfiati polverulenti da sili TK-201/202 di stoccaggio ossido di calcio (filtri a maniche)
- **ED3:** sfiati polverulenti da silos TK-8 di stoccaggio idrossido di calcio (filtro a maniche)
- **ED4:** sfiati da serbatoio di stoccaggio olio combustibile (\*\*)
- **ED5:** sfiati da serbatoio di stoccaggio olio diatermico
- **ED6:** sfiati da serbatoi TK-104/105/106/107/108/109 di stoccaggio oli recuperati
- **ED7:** sfiati da serbatoi TK-203/506 di deposito temporaneo rifiuti da trattamento emulsioni oleose
- **ED8:** emissioni polverulente da deposito temporaneo fanghi trattati
- **ED9:** emissioni gassose da vasche/serbatoi TK-500/505/603/604 di trattamento emulsioni oleose (filtro a carboni attivi su vasca chiusa TK-500)
- **ED10:** emissioni gassose da vasca chiusa TK-9 di trattamento fanghi (filtro a carboni attivi)
- **ED11:** sfiati da serbatoio TK-1 e emissioni gassose da vasca TK-1bis di equalizzazione acque (filtro a carboni attivi su serbatoio TK-1) - *assetto impiantistico attuale*  
emissioni gassose da vasca chiusa TK-1 di equalizzazione acque (filtro a carboni attivi su vasca TK-1) - *assetto impiantistico modificato*
- **ED12:** emissioni gassose da trattamento chimico-fisico acque (vasche di reazione/flocculazione TK-2)
- **ED13:** emissioni gassose da sedimentazione primaria acque (sedimentatori primari SED-1, SED-2)
- **ED14:** emissioni gassose da vasca TK-10 di accumulo acque da trattare - trattamento biologico acque
- **ED15:** emissioni gassose da ossidazione biologica acque (vasca ossidazione primaria TK-20, vasca di pre-denitrificazione TK-14bis, sedimentatore secondario SED-4)
- **ED16:** emissioni gassose da vasca TK-11 di accumulo acque trattate - trattamento biologico acque
- **ED17:** emissioni gassose da vasca TK-14 di ossidazione forzata acque
- **ED18:** sfiati da serbatoi TK-801/802 di stoccaggio acque di lavaggio di navi cisterna da trattare e cisternetta di rilancio (filtri a carboni attivi)
- **ED19:** sfiati da serbatoi TK-803/804 di deposito temporaneo rifiuti costituiti da frazioni idrocarburiche separate (filtri a carboni attivi)
- **ED20:** vapori da postazione di carico frazioni idrocarburiche separate su autobotti (filtro a carboni attivi)
- **ED21:** sfiati da serbatoi TK-4 e TK4bis (riserva) di stoccaggio coagulante a base di cloruro ferroso
- **ED22:** sfiati da serbatoio TK-5 di stoccaggio acido solforico
- **ED23:** sfiati da serbatoio TK-5bis di stoccaggio acido fosforico
- **ED24:** sfiati da serbatoi TK-13/13bis di stoccaggio ipoclorito di sodio
- **ED25:** sfiati da cisternetta di stoccaggio disemulsionante
- **ED26:** sfiati da cisternetta di stoccaggio soda
- **ED27:** sfiati da cisternetta e serbatoio TK-204 di stoccaggio nutriente a base di melasso
- **ED28:** sfiati da serbatoi TK-102/103/110 di riscaldamento oli

- **ED29:** emissioni gassose da vasca interrata di raccolta acque meteoriche da piazzola carico benzine (filtro a carboni attivi)
- (\*) a cui si aggiunge, nell'assetto impiantistico modificato, il serbatoio TK-605 previo spostamento e cambio di destinazione d'uso
- (\*\*) con l'utilizzo esclusivo di metano come combustibile in centrale termica, è prevista la dismissione e la rimozione di tale serbatoio

Nel caso di eventuali modifiche dell'impianto, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di diminuire le emissioni in atmosfera di polveri e NOx.

### **Limiti**

I valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

Al **punto di emissione E1** afferiscono i fumi di combustione della caldaia (avente potenza termica nominale pari a 1,85 MWt) installata nella centrale termica per la produzione di vapore utilizzato nell'impianto per il trattamento degli oli e delle emulsioni oleose.

### **Punto di emissione E1 - assetto attuale - CENTRALE TERMICA – Caldaia alimentata a metano**

<b>Portata massima [Nm<sup>3</sup>/h]</b>	3.500
<b>Altezza minima [m]</b>	8
<b>Temperatura aeriforme [°C]</b>	200
<b>Durata [h/d]</b>	24
<b>Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm<sup>3</sup>]</b>	
<b>Polveri</b>	5
<b>Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	350
<b>Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>)</b>	35

I valori limite di emissione sopraindicati, che si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%, si intendono comunque rispettati per le *polveri* e per gli *ossidi di zolfo* a condizione che la Ditta utilizzi come combustibile gas metano.

### **Punto di emissione E1 – assetto attuale - solo in condizioni di emergenza - CENTRALE TERMICA – Caldaia alimentata a olio combustibile denso (scrubber ad acqua addizionata con soda caustica)**

<b>Portata massima [Nm<sup>3</sup>/h]</b>	3.500
<b>Altezza minima [m]</b>	8
<b>Temperatura aeriforme [°C]</b>	360
<b>Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm<sup>3</sup>]</b>	
<b>Polveri</b>	50
<b>Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	500
<b>Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>)</b>	1.700

I valori di emissione sopraindicati, che si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%, si intendono comunque rispettati per gli *ossidi di zolfo* a condizione che la Ditta utilizzi olio combustibile con contenuto di zolfo ≤ 1%.

### **Punto di emissione E1 - assetto modificato - CENTRALE TERMICA – Caldaia alimentata a metano**

<b>Portata massima [Nm<sup>3</sup>/h]</b>	3.500
<b>Altezza minima [m]</b>	8
<b>Temperatura aeriforme [°C]</b>	200
<b>Durata [h/d]</b>	24
<b>Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm<sup>3</sup>]</b>	
<b>Polveri</b>	5
<b>Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	200
<b>Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>)</b>	35

I valori limite di emissione sopraindicati, che si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%, si intendono comunque rispettati per le *polveri* e per gli *ossidi di zolfo* a condizione che la Ditta utilizzi come combustibile gas metano.

### **Punto di emissione E2**

#### **LABORATORIO – Cappa sezione di simulazione trattamento**

Portata massima [Nm <sup>3</sup> /h]	1.600
Altezza minima sopra il colmo del tetto [m]	1
Durata [h/d]	8

### **Punto di emissione E3**

#### **LABORATORIO – Cappa sezione mineralizzazione campioni**

Portata massima [Nm <sup>3</sup> /h]	1.600
Altezza minima sopra il colmo del tetto [m]	1
Durata [h/d]	8

### **Punto di emissione E4**

#### **LABORATORIO – Elettroaspiratore spettrofotometro ad assorbimento atomico**

Portata massima [Nm <sup>3</sup> /h]	360
Altezza minima sopra il colmo del tetto [m]	1
Durata [h/d]	3

Per le emissioni convogliate sopraindicate provenienti dal laboratorio (**E2, E3, E4**) non si indicano limiti specifici a condizione che non vengano utilizzate sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, salvo quanto indicato nelle successive prescrizioni.

### **Punti di emissione E5/a, E5/b**

#### **LABORATORIO – Cappe per analisi COD (filtri a carboni attivi)**

Portata massima [Nm <sup>3</sup> /h]	1.600 (ognuna)
Altezza minima sopra il colmo del tetto [m]	1
Durata [h/d]	8

In considerazione dei sistemi di abbattimento degli aerosol potenzialmente contenenti sostanze R45 (bicromato di potassio) installati su tali punti di emissione afferenti al laboratorio (**E5/a, E5/b**) non si indicano limiti specifici, salvo quanto indicato nelle successive prescrizioni.

### **Punto di emissione E6**

#### **TRATTAMENTO FANGHI – Aspirazione locale trattamento fanghi e deposito fanghi trattati (scrubber ad acqua)**

Portata massima [Nm <sup>3</sup> /h]	10.000
Altezza minima [m]	10
Temperatura aeriforme [°C]	ambiente
Durata [h/d]	24
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
NH <sub>3</sub>	5
COV (espressi come COT)	20

### **Punto di emissione E7**

#### **TRATTAMENTO OLI – Aspirazione locale trattamento e recupero oli (filtro metallico con separatore di condense)**

Portata massima [Nm <sup>3</sup> /h]	10.000
Altezza minima [m]	8
Temperatura aeriforme [°C]	28
Durata [h/d]	24
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
Polveri e vapori oleosi	20

### **Punto di emissione E8**

#### **SALA REATTIVI – Aspirazione preparazione latte di calce**

In considerazione delle caratteristiche e della saltuarietà, si prende atto delle emissioni in atmosfera provenienti dalla preparazione del latte di calce (**E8**) senza indicare limiti specifici.

### **Punto di emissione E9**

#### **GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA**

Per le emissioni in atmosfera provenienti dal gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio (con potenza termica nominale pari a 0,1 MW) non si indicano limiti di emissione specifici, salvo quanto indicato nelle successive prescrizioni.

### **Punto di emissione E10**

#### **UFFICI - Caldaia a metano per riscaldamento locali**

<b>Portata massima</b> [Nm <sup>3</sup> /h]	200
<b>Altezza minima</b> [m]	8
<b>Temperatura aeriforme</b> [°C]	120
<b>Durata</b> [h/d]	24
<b>Concentrazione massima ammessa inquinanti</b> [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
<b>Monossido di carbonio (CO)</b>	100
<b>Polveri</b>	5
<b>Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	150
<b>Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>)</b>	35

Fatto salvo quanto indicato nelle successive prescrizioni, i valori limite di emissione sopraindicati per tale impianto termico civile (con potenza termica nominale pari a 0,105 MW), che si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%, si intendono comunque rispettati a condizione che la Ditta utilizzi come combustibile gas metano.

#### **Prescrizioni**

1. Deve essere rispettato quanto previsto in Allegato F – Piano di Monitoraggio dell'impianto, parte integrante della presente AIA.
2. La data, l'orario, il risultato delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo.
3. I periodi di funzionamento della caldaia con alimentazione a olio combustibile denso afferente al punto di emissione **E1** di pertinenza della centrale termica nell'assetto impiantistico attuale devono essere annotati sullo stesso registro di cui al precedente punto 2) e, in tali condizioni di emergenza, deve essere attivato il previsto sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera.
4. **Entro 2 mesi** dalla messa in esercizio della caldaia con il nuovo bruciatore, del tipo a bassa emissione di NOx, alimentabile esclusivamente a metano, per il punto di emissione **E1** di pertinenza della centrale termica nell'assetto impiantistico modificato deve essere espletata la procedura prevista all'atto della **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 1 autocontrollo dei parametri autorizzati.
5. Sullo stesso registro di cui al precedente punto 2) devono essere annotate le sostituzioni dei filtri a maniche installati sui silos di stoccaggio dell'ossido di calcio e dell'idrossido di calcio nonché le manutenzioni da effettuare, con cadenza almeno annuale, su tali sistemi di abbattimento degli sfiumi polverulenti **ED2, ED3**.  
Sono altresì da annotare le sostituzioni dei filtri a carboni attivi previsti quali sistemi di contenimento delle emissioni **ED1, ED9, ED10, ED11, ED18, ED19, ED20, ED29** che devono essere effettuate con cadenza almeno annuale.
6. La manutenzione e la gestione dei filtri a carboni attivi sui punti di emissione **E5/a** e **E5/b** deve essere effettuata periodicamente e comunque almeno ogni 2 anni, al fine di ridurre l'emissione in atmosfera di aerosol di sostanze R45. Tali manutenzioni e verifiche di efficienza dovranno essere annotate sullo stesso registro di cui al precedente punto 2).
7. Sullo stesso registro di cui al precedente punto 2) devono essere annotati i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza afferente al punto di emissione **E9**, fatte salve le prove di funzionalità periodica dello stesso, nonché le manutenzioni da effettuare, con cadenza almeno annuale, alla caldaia alimentata a metano ad uso civile afferente al punto di emissione **E10**.

8. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili atti a prevenire eventuali emissioni maleodoranti nonché a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di contenimento previsti.

Deve essere effettuato il programma di monitoraggio ambientale proposto dal gestore per il controllo delle emissioni diffuse odorigene, secondo quanto indicato più in dettaglio nel Piano di Monitoraggio dell'impianto di cui all'Allegato F) della presente AIA.

### **Requisiti di notifica specifici**

- Ai sensi dell'art. 271, comma 14) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera indicati, il gestore è tenuto ad informare ARPAE - SAC e ST di Ravenna entro le 8 ore successive.  
Resta fermo l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.
- Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio della caldaia afferente al punto di emissione E1 nell'assetto impiantistico modificato.  
Il gestore è altresì tenuto a comunicare preventivamente tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data fissata per la messa a regime della caldaia dotata di nuovo bruciatore del tipo a bassa emissione di NOx. Nel caso in cui la data ultima fissata per la messa a regime non sia rispettata, il gestore deve darne preventiva comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, indicando le motivazioni e le data stimata.

2.j) Le condizioni stabilite nell'AIA per la gestione dei rifiuti sono aggiornate sostituendo il **paragrafo E5) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 con il seguente:

### **E5) Gestione rifiuti**

#### **Aspetti generali**

L'impianto è costituito, nel suo complesso, da diverse sezioni di trattamento fra loro integrate e complementari:


- Sezione di stoccaggio dei rifiuti da trattare nell'impianto costituita, oltre a 2 serbatoi (denominati TK-801/802) dedicati alla sezione di separazione fisica della frazione idrocarburica dalle acque di lavaggio navi cisterna aventi capacità pari a circa 450 m<sup>3</sup>, da 12 serbatoi attualmente in uso (denominati TK-101/301/302/501/502/503/207/508/600/601/602/606) con capacità massima istantanea di stoccaggio complessivamente pari a 2.680 m<sup>3</sup>, a cui si aggiunge nell'assetto impiantistico modificato un ulteriore serbatoio (denominato TK-605) di capacità pari a 54 m<sup>3</sup>.
- Sezione di trattamento emulsioni oleose mediante disoleazione previa rottura, agevolata da riscaldamento ed eventuale disemulsionante, che comprende 2 serbatoi (denominati TK-203/506) dedicati al deposito temporaneo dei rifiuti oleosi e acquosi prodotti dalla separazione olio/acqua, per una capacità complessivamente pari a 140 m<sup>3</sup>.
- Sezione di trattamento oli mediante riscaldamento, decantazione e centrifugazione, che comprende 6 serbatoi (denominati TK-104/105/106/107/108/109) destinati allo stoccaggio degli oli recuperati, per una capacità complessivamente pari a 328 m<sup>3</sup>.
- Sezione di trattamento acque di lavaggio navi cisterna che comprende 2 serbatoi (denominati TK-803/804) dedicati al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla separazione idrocarburi/acqua (frazioni idrocarburiche), per una capacità complessivamente pari a circa 84 m<sup>3</sup>.
- Sezione di trattamento acque che comprende fasi di:
  - equalizzazione;
  - trattamento chimico-fisico monostadio;
  - trattamento biologico a fanghi attivi con pre-denitrificazione;
  - trattamento finale, mediante filtrazione su sabbia, ossidazione forzata con ipoclorito di sodio e filtrazione su carboni attivi;a cui confluiscono i reflui derivanti dalle attività di gestione dei rifiuti svolte nel sito, oltre ai rifiuti acquosi conferiti da terzi.

- Sezione di trattamento fanghi, mediante disidratazione con decanter e successiva inertizzazione per additivazione con ossido di calcio, con annesse strutture (3 cassoni scarrabili) per il deposito temporaneo dei fanghi trattati destinati a smaltimento esterno.

L'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti in tale impianto deve essere svolto nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

I rifiuti in ingresso e in uscita sono gestiti in conformità alle BAT individuate sulla base dei criteri citati nel paragrafo C3) dell'Allegato C all'AIA; in particolare, le operazioni di carico/scarico, movimentazione, stoccaggio/deposito temporaneo e trattamento dei rifiuti detenuti in impianto devono essere gestite con modalità tali da evitare ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché inconvenienti igienico-sanitari dovuti a rumore e a cattivi odori.

La gestione dei movimenti in ingresso dei rifiuti in impianto e i relativi flussi verso le operazioni di trattamento è effettuata secondo la seguente schematizzazione.



Ai sensi del combinato disposto dall'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge n. 210/2008, nelle more dell'emanazione a livello comunitario e nazionale di specifici criteri, di seguito sono fissate le condizioni, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dei prodotti ottenuti dall'attività IPPC di recupero (R9) dei rifiuti oleosi anche pericolosi autorizzata con la presente AIA. In proposito si rammenta che, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

In merito alla provenienza dei rifiuti ammessi allo smaltimento, il gestore si impegna a garantire la priorità alle utenze locali e regionali, alla luce del principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, come assunto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti, adottato con DGR n. 103 del 03/02/2014; indicazione che potrà essere rivista e riesaminata ai sensi e per gli effetti dell'approvazione dello stesso Piano.

Nel caso di eventuali modifiche dell'impianto, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi.

### **Prescrizioni**

L'esercizio dell'impianto di **trattamento chimico-fisico e biologico (D9/D8) di rifiuti speciali liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi**, comprese **operazioni di recupero/riciclaggio (R9) di oli**, è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Le tipologie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi e conferiti tramite mezzi mobili, ammesse al **trattamento chimico-fisico e biologico (D9/D8)** nell'impianto sono esclusivamente quelle elencate nell'**Allegato E1** alla presente AIA.
- 2) Ai fini dell'ottenimento del prodotto registrato ai sensi del Regolamento Reach come "*Fuel Oil Residual*" da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, alla produzione di combustibili e derivati del petrolio, nella sezione di trattamento oli dell'impianto sono altresì ammesse operazioni di **recupero/riciclaggio (R9)** delle seguenti tipologie di rifiuti oleosi anche pericolosi:

<b>ELENCO DI TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI A RECUPERO/RICICLAGGIO (R9)</b>	
<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
01 05 05*	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 06*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
05 01 03*	Morchie da fondi di serbatoi
05 01 05*	Perdite di olio
08 03 19*	Oli disperdenti
12 01 07*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 09*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10*	Oli sintetici per macchinari
12 01 14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 19*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
12 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 05*	Emulsioni non clorate
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici
13 02 05*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 07*	Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati
13 03 08*	Oli sintetici isolanti e oli termovettori
13 03 09*	Oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili

<b>ELENCO DI TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI A RECUPERO/RICICLAGGIO (R9)</b>	
<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
13 03 10*	Altri oli isolanti e oli termovettori
13 04 01*	Oli di sentina da navigazione interna
13 04 02*	Oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03*	Oli di sentina da un altro tipo di navigazione
13 05 02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 06*	Oli prodotti da separatori olio/acqua
13 05 07*	Acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 05 08*	Miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
13 07 01*	Olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	Benzina
13 07 03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 01*	Fanghi e emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02*	Altre emulsioni
13 08 99*	Rifiuti non specificati altrimenti
16 03 05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 07 08*	Rifiuti contenenti oli
16 07 09*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 10 01*	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 03*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
19 02 04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 07*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08*	Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 08 10*	Miscela di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 11 03*	Rifiuti liquidi acquosi
19 13 07*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

- 3) Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento (D9/D8, R9) nell'impianto stesso.
- 4) I rifiuti incompatibili fra loro per caratteristiche chimico-fisiche e che possono reagire pericolosamente dando luogo a formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, ovvero sviluppo di calore, devono essere stoccati in modo distinto per escludere possibilità di contatto diretto. A tale proposito i serbatoi di stoccaggio devono essere dotati di idonea segnaletica che consenta di identificare in modo univoco il contenuto per tipologie omogenee.
- 5) Nelle strutture di ricevimento e stoccaggio a servizio dell'impianto vengono effettuate anche operazioni di miscelazione per l'omogeneizzazione dei rifiuti da trattare. Nell'ambito delle complessive attività di trattamento (D9/D8, R9) dei rifiuti nell'impianto è espressamente autorizzata anche l'attività di miscelazione di rifiuti in deroga al divieto di cui all'art. 187, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi nel rispetto delle specifiche disposizioni sulla gestione dei rifiuti stabilite nella presente AIA e nel rispetto delle disposizioni generali indicate al comma 2) del medesimo art. 187 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- Le operazioni di miscelazione sono finalizzate a ottimizzare lo smaltimento/recupero dei rifiuti e devono essere effettuate esclusivamente tra rifiuti la cui trattabilità è garantita indipendentemente dalla miscelazione.
- La miscelazione è pertanto consentita ma deve essere limitata a rifiuti appartenenti a categorie fra loro omogenee e compatibili sotto l'aspetto chimico-fisico e con l'obiettivo di rendere ottimale e più sicuro lo smaltimento e il recupero finale nell'impianto.
- Deve essere comunque evitata la miscelazione fra rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti.
- Non è consentita la miscelazione di rifiuti non trattati e destinati a impianti esterni.
- 6) I rifiuti vengono ammessi all'impianto secondo le procedure di omologazione e accettazione indicate nel Manuale di Gestione adottato dalla Ditta nell'ambito del Sistema di Gestione integrata qualità-ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001.

Nel *Manuale di Gestione*, rispetto alle procedure di omologazione adottate, sono esplicitati e codificati i criteri di trattabilità dei rifiuti nonché i criteri con cui si procede alla miscelazione dei rifiuti a monte del trattamento nell'impianto.

Il controllo dei processi di trattamento e la gestione operativa dell'impianto, compresa la gestione delle anomalie di esercizio e delle emergenze, avvengono secondo le modalità indicate nello stesso *Manuale di Gestione*.

- 7) Rispetto alle procedure previste nel *Manuale di Gestione*, particolare attenzione deve essere posta nei controlli della qualità dei rifiuti conferiti e delle miscele destinate a trattamento, oltre al monitoraggio dei parametri operativi di processo, al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti ai successivi punti 10), 11), 12).  
In proposito, nella sezione di stoccaggio deve essere tenuto a disposizione un serbatoio dedicato a partite di rifiuti prese in carico con riserva che sono da mantenere segregate fino al compimento delle prove necessarie a garantire l'idoneità al trattamento nell'impianto. Di volta in volta, deve essere garantita l'identificazione univoca della tipologia di rifiuto in quel momento segregato nell'apposito serbatoio per la verifica di conformità dei rifiuti conferiti, prima della loro presa in carico definitiva. Nel caso di carichi non conformi, i rifiuti andranno caricati sui mezzi di trasporto e respinti al mittente con modalità descritte nella procedura di accettazione.
- 8) La quantità massima annua di rifiuti anche pericolosi ammessi al trattamento (D9/D8, R9) nell'impianto è complessivamente fissato pari a **100.000 tonnellate/anno**, di cui al massimo **40.000 tonnellate/anno** destinate al recupero/riciclaggio di oli (R9).
- 9) Le emulsioni oleose e i rifiuti liquidi acquosi derivanti dal trattamento degli oli sono destinati allo smaltimento interno (D9/D8) nell'impianto stesso; il quantitativo di tali rifiuti prodotti in proprio è determinato per differenza tra il quantitativo di rifiuti in ingresso alla sezione impiantistica di trattamento degli oli per il recupero/riciclaggio (R9) e il quantitativo di oli effettivamente recuperati come prodotto "*Fuel Oil Residual*".
- 10) La sezione di trattamento chimico-fisico monostadio dell'impianto deve garantire, in ogni caso, i valori limite di emissione per lo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per i metalli pesanti. Prima del convogliamento di tali reflui alla sezione di trattamento biologico deve essere previsto un apposito dispositivo per il campionamento e autocontrollo della qualità delle acque trattate nella sezione a monte.
- 11) Alla sezione di trattamento biologico sono eventualmente ammessi direttamente solo percolati di discariche per rifiuti non pericolosi per cui sono rispettati i limiti per lo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per i metalli pesanti e per eventuali altre sostanze tossiche e persistenti (solventi organici aromatici e azotati, oli minerali, solventi clorurati, pesticidi) ad esclusione dei fenoli per cui è consentito un valore limite fino a 100 mg/l.  
I percolati delle discariche in cui è ammesso lo smaltimento di rifiuti pericolosi, devono essere comunque pretrattati nella sezione chimico-fisico.
- 12) Le acque reflue derivanti dal trattamento biologico a valle della sezione di trattamento finale mediante filtrazione e clorazione, possono essere destinate allo scarico in acque superficiali (Canale Candiano) nel rispetto di quanto regolamentato con la presente AIA e, in tal senso, per lo scarico idrico denominato **S1** sono fatte salve le condizioni e le prescrizioni fissate al paragrafo E2) "Scarichi idrici" dell'Allegato E all'AIA, ovvero essere conferite a impianti esterni autorizzati al trattamento finale garantendo comunque l'abbattimento degli inquinanti fino ai valori limite per lo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. per i metalli pesanti, gli oli/idrocarburi, i solventi (clorurati e non) e le altre sostanze tossiche persistenti.
- 13) Il gestore è tenuto ad eseguire periodiche campagne di autocontrollo sulla funzionalità ed efficienza delle diverse fasi depurative, secondo quanto indicato più in dettaglio nel Piano di Monitoraggio dell'impianto di cui all'Allegato F) della presente AIA.
- 14) Nel *Manuale di Gestione* dell'impianto sono definite le specifiche di riferimento alle quali riferirsi per la verifica di conformità ai parametri ricercati nel prodotto registrato ai sensi del Regolamento Reach come "*Fuel Oil Residual*", ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Qualora risultassero non conformi a tali criteri assunti con la presente AIA, gli oli ottenuti si configurano come rifiuti e pertanto soggetti al relativo regime normativo.

- 15) La classificazione e la gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita deve avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico e in conformità con quanto previsto nel *Manuale di Gestione* dell'impianto che esplicita e codifica, tra l'altro, i criteri di trattabilità e di miscelazione dei rifiuti a monte del trattamento nell'impianto, rispetto alle procedure di omologazione adottate.
- 16) Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti, ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).  
In particolare, deve essere tenuta registrazione del carico/scarico dei rifiuti oggetto dei trattamenti e dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.  
I rifiuti in ingresso devono essere accompagnati da idonea documentazione comprovante le caratteristiche chimico-fisiche di omologa da aggiornare almeno annualmente ovvero nel caso di modifiche sostanziali. A sua volta il gestore provvede ad effettuare autocontrolli sulle caratteristiche dei rifiuti conferiti per la verifica di conformità.  
Per i rifiuti indicati con il codice CER XXYY99 nei FIR e nel registro di carico/scarico, ovvero nelle analoghe Schede SISTRI, deve comunque essere riportata la descrizione qualitativa e le caratteristiche dei rifiuti stessi.
- 17) I fanghi residui dai trattamenti devono essere conferiti a impianti di smaltimento autorizzati. Al riguardo, i fanghi devono essere classificati tramite periodiche analisi la cui documentazione deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo. In particolare, deve essere effettuata la caratterizzazione di base prevista dalla normativa vigente in materia, ai fini dell'ammissibilità allo smaltimento in discarica, secondo quanto indicato più in dettaglio nel Piano di Monitoraggio dell'impianto di cui all'Allegato F) della presente AIA.
- 18) È consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, dei rifiuti prodotti nelle preposte aree/strutture dell'installazione purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. In particolare, il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti non deve generare in alcun modo contaminazioni delle acque e del suolo; a tal fine dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei preposti contenitori e tutte le aree esterne di deposito devono essere impermeabilizzate.
- 19) Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve indicare di quale criterio gestionale si avvale (temporale o quantitativo), implementando ad esempio specifica procedura nell'ambito del Sistema di Gestione adottato. Tale indicazione deve essere comunque contenuta nel *Manuale di Gestione dell'impianto*.
- 20) Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i propri rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni, nonché verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio, lo stato di giacenza dei depositi temporanei.
- 21) Nelle zone di stoccaggio/deposito e movimentazione dei rifiuti devono essere apposte idonee tabelle che riportano le norme di comportamento del personale addetto.
- 22) È fatto salvo l'obbligo del rispetto delle normative specifiche in materia di manipolazione, etichettatura e imballaggio di sostanze pericolose, di sicurezza, igiene e tutela del lavoro, di prevenzione incendi e, qualora soggetto, di rischio di incidente rilevante, oltre a quanto regolamentato con la presente AIA in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e inquinamento acustico.
- 23) Si fa riserva di aggiornare/riesaminare la presente AIA alla luce dell'emanazione di successivi decreti applicativi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

#### **Requisiti di notifica specifici**

- Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la messa in esercizio dell'ulteriore serbatoio (TK-605) previsto per la ricezione e lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso.

- Eventuali carichi respinti devono essere comunicati, entro 24 ore dal respingimento, al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, trasmettendo copia del FIR (o dell'analogha Scheda SISTRI) e indicando espressamente le motivazioni per cui lo stesso è stato respinto.

2.k) L'elenco stabilito nell'AIA delle tipologie di rifiuti ammesse al trattamento chimico-fisico e biologico (D9/D8) nell'impianto è integrato sostituendo la tabella di cui all'**Allegato E1** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 con la seguente:

<b>ELENCO DI TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI A TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO (D9/D8)</b>	
<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
01 04 12	Sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
01 04 99	Rifiuti non specificati altrimenti
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05*	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 06*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 08	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506
01 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108
02 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 05	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 04 03	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 05 02	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 03	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 05	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
03 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti
04 01 05	Liquido di concia non contenente cromo
05 01 03*	Morchie da fondi di serbatoi
05 01 05*	Perdite di olio
05 01 10	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
05 01 14	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
05 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti
06 01 01*	Acido solforico e acido solforoso
06 01 02*	Acido cloridrico
06 01 03*	Acido fluoridrico
06 01 04*	Acido fosforico e fosforoso
06 01 05*	Acido nitrico e acido nitroso
06 01 06*	Altri acidi
06 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
06 02 01*	Idrossido di calcio
06 02 04*	Idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*	Altre basi
06 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
06 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti
06 04 99	Rifiuti non specificati altrimenti
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502

<b>ELENCO DI TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI A TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO (D9/D8)</b>	
<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
07 01 01*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 01 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
07 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
07 02 01*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 02 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
07 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 03 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
07 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
07 06 99	Rifiuti non specificati altrimenti
07 07 01*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 07 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
07 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
08 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 19*	Oli disperdenti
08 04 10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
08 04 14	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
08 04 99	Rifiuti non specificati altrimenti
09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
09 01 02*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 04*	Soluzioni di fissaggio
09 01 05*	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
10 01 09*	Acido solforico
10 01 19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118
10 01 23	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122
10 11 99	Rifiuti non specificati altrimenti
10 12 99	Rifiuti non specificati altrimenti
10 13 99	Rifiuti non specificati altrimenti
11 01 05*	Acidi di decappaggio
11 01 06*	Acidi non specificati altrimenti
11 01 07*	Basi di decappaggio
11 01 11*	Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose
11 01 12	Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 110111
11 01 13*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113
11 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
11 02 02*	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 06	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 110205
11 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
12 01 07*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 09*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10*	Oli sintetici per macchinari
12 01 14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
12 01 19*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti

**ELENCO DI TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI A  
TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO (D9/D8)**

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
12 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 05*	Emulsioni non clorate
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici
13 02 05*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 07*	Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati
13 03 08*	Oli sintetici isolanti e oli termovettori
13 03 09*	Oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili
13 03 10*	Altri oli isolanti e oli termovettori
13 04 01*	Oli di sentina da navigazione interna
13 04 02*	Oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03*	Oli di sentina da un altro tipo di navigazione
13 05 02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 06*	Oli prodotti da separatori olio/acqua
13 05 07*	Acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 05 08*	Miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
13 07 01*	Olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	Benzina
13 07 03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 01*	Fanghi e emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02*	Altre emulsioni
13 08 99*	Rifiuti non specificati altrimenti
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 03 03*	Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
16 03 05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305
16 07 08*	Rifiuti contenenti oli
16 07 09*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti
161001*	Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose
161002	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001
161003*	Concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose
161004	Concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161003
19 01 06*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 02 03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 07*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08*	Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 04 04	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 06 03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 07 02*	Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua contenenti oli e grassi commestibili
19 08 10*	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diverse da quelli di

<b>ELENCO DI TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI A TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO (D9/D8)</b>	
<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
	cui alla voce 190811
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
19 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 11 03*	Rifiuti liquidi acquosi
19 11 06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105
19 11 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 13 07*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

- 2.) Le condizioni stabilite nell'AIA per la dismissione e ripristino del sito sono aggiornate sostituendo il **paragrafo E8) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 con il seguente:

### **E8) Dismissione e ripristino del sito**

#### **Aspetti generali**

Il sito di interesse è stato occupato in un'epoca relativamente recente (1983) e oggetto di ampliamento nel corso del 2009; in considerazione del positivo avvio della nuova sezione impiantistica di separazione fisica della frazione idrocarburica dalle acque di lavaggio delle navi cisterna e di possibili ulteriori sviluppi di mercato, il gestore intende intraprendere un percorso finalizzato al riassetto e adeguamento dell'intera struttura impiantistica, da completare nell'arco di circa 10 anni, teso principalmente all'ottimizzazione dei processi di trattamento e al maggior sfruttamento della linea depurativa.

Viste le tipologie, le finalità e i possibili sviluppi delle attività di gestione dei rifiuti svolte nell'installazione oggetto della presente AIA, che si rivolge fondamentalmente alle esigenze ambientali tipiche dell'ambito portuale inerenti lo smaltimento delle acque di sentina delle navi e di lavaggio cisterne, nonché di rifiuti derivanti dalle attività della cantieristica, delle piattaforme, ecc., non appare pertanto realistico delineare oggi un piano di dismissione e ripristino del sito. Infatti, in futuro, nel caso di un eventuale intervento di ripristino ambientale dell'area, l'impianto e le strutture potrebbero aver subito modifiche e integrazioni oggi non prevedibili, in risposta ad esigenze funzionali e a vincoli normativi futuri.

Relativamente alle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività, si prende atto degli esiti della verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

#### **Prescrizioni**

- All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui sorge l'installazione dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti o accidentali di inquinamento del suolo e del sottosuolo. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
  - lasciare il sito in sicurezza;
  - bonificare impianti, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue, pipeline, ecc. provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto;
  - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi.
- Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore è tenuto ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a

causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

### **Requisiti di notifica specifici**

- Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore dovrà comunicare ad ARPAE - SAC di Ravenna un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti. Eventuali dismissioni in corso di esercizio, dovranno essere attuate con modalità similari.

3. Di ridefinire, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3 e 9 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la scadenza dell'AIA fissata nel provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009, confermando che la **validità dell'AIA** è da intendersi estesa al **30/03/2021**, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto dall'autorità competente **entro 4 anni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale di gestione dei rifiuti nell'installazione.

Entro la scadenza dell'AIA ovvero a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore è tenuto presentare per via telematica, tramite il Portale AIA-IPPC, apposita **istanza di riesame** contenente le informazioni di cui all'art. 29-octies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Fino alla pronuncia dell'Autorità Competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'AIA in suo possesso;

4. Di stabilire che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto ovvero a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale - Via Po, 40139 Bologna) una nuova garanzia finanziaria, secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **900.000,00 €** così determinato:

- Potenzialità annua di trattamento (D8/D9, R9) dell'impianto = 100.000 t/anno di rifiuti pericolosi
- Calcolo importo garanzia finanziaria = 100.000 t/anno x 15 €/t = 1.500.000,00 € → (-40%) = **900.000,00 €**

nella considerazione che l'installazione IPPC in oggetto risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 per cui, ai sensi della DGR n. 1991/2003 e della Legge n. 1/2011 è ridotto del 40% l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti anche pericolosi oggetto dell'AIA.

Tale garanzia finanziaria, che deve avere durata pari a quella dell'AIA maggiorata di 2 anni, viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le attività di gestione dei rifiuti possono essere proseguite alle condizioni indicate nell'AIA vigente;

5. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 4., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti nell'installazione IPPC in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di precisare che, alla luce del nuovo riparto di competenze definito dalla LR n. 13/2015, nel provvedimento di AIA in oggetto, tutti i riferimenti alla Provincia di Ravenna quale Autorità Competente sono da intendersi relativi ad ARPAE - SAC di Ravenna.

7. Di precisare altresì che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 12 della L.R. n. 21/2004 e smi, le misure di controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA sono esercitate da ARPAE.
8. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009;
9. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 2170/2015, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
10. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.  
Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà altresì all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**